



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA

Il Giudice Onorario di Pace di Barra, Dott. Massimo Ruscillo, a scioglimento della riserva in atti ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA DI RIMESIONE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER RINVIO PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 363 BIS C.P.C., COME INTRODOTTO DALL'ART. 3, COMMA 27 DEL D.LGS. 10.10.2022, n. 149.**

Nel giudizio iscritto al n.r.g. 99/2024 proposto da D. E. F. [redacted], nato a D. E. [redacted] il D. E. F. [redacted] (c.f. [redacted] D. E. F. [redacted]) ed elettivamente domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio alla D. E. F. [redacted] n. D. [redacted] presso lo studio dell'Avv. Salvatore De Felice (c.f. [redacted] \* [redacted] \*\*\*\*\*), p.e.c. [redacted] \*\*\*\*\*), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.

attore

Contro

M. G. [redacted], nato a M. G. [redacted] il M. G. [redacted] (c.f. [redacted] M. G. [redacted]) ed ivi residente alla via M. G. [redacted] n. M. [redacted]

contumace

Nonché

U. A. [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore (p. [redacted] U. A. [redacted]), con sede legale in

U. A. alla U. A. U. A. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Faustino Manfredonia (c.f. \*\*\*\*\* , p.e.c. \*\*\*\*\* ) e Claudio Manfredonia (c.f. \*\*\*\*\* , p.e.c. \*\*\*\*\* ), con studio in Napoli alla via \*\*\*\*\* giusta procura in atti.

convenuta

Avente ad oggetto

azione di risarcimento danni da sinistro stradale ex artt. 144, 145 e 148 del d.lgs. 7.9.2005, n. 209.

### SOMMARIO

*1. In fatto ; 2. Il tema di diritto; 2.1. Sulla necessità di una soluzione rispetto alla definizione del giudizio e la mancanza di pronunzia da parte della Suprema Corte di Cassazione; 2.2. Le gravi difficoltà interpretative; 2.3. La prima tesi interpretativa; 2.4. La seconda ipotesi interpretativa. 2.5. La terza ipotesi interpretativa. 3. La rilevanza futura in numerosi giudizi. 3.1. la questione interpretativa oggetto di rinvio pregiudiziale - "Per questi motivi".*

### IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 8.11-15.11.2023 il Sig. D. F. E. adiva il Giudice di Pace di Barra al fine di sentire accogliere le seguenti "CONCLUSIONI: *Voglia la S.V. Ill.ma, denegata ogni avversa istanza e deduzione: 1- dichiarare il Sig. M. G. unico responsabile del sinistro; 2. Condannare la convenuta Società U. A. l., in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti quantificati come da preventivo in atti e comunque nel limite di € 5.200,00, e nei limiti della competenza del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione; 3- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le parti convenute tutte, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia - con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del*

*presente giudizio”.*

Si costituiva mediante deposito telematico di comparsa la U. A. s.p.a. la quale formulava le seguenti: *“CONCLUSIONI: il Sig. G.P. adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, voglia così provvedere: 1) preliminarmente dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere la causa, rimettendo parti e causa innanzi all’On. Sig. GP di Bologna, unico Giudice competente per territorio; 2) subordinatamente dichiarare inammissibili e improponibili in rito e, in via ulteriormente subordinata, infondate nel merito e, comunque, rigetti le domande proposte dal Sig. D. F. E.; 3) con vittoria di spese e competenze di lite”.*

All’udienza tenutasi in data 6.3.2024, verificata la regolarità delle notifiche e rimasto contumace il presunto responsabile civile, il difensore dell’attore chiedeva disporsi il mutamento del rito (*“da citazione a ricorso”*) in quanto la domanda, ancorché promossa con citazione, aveva prodotto i suoi effetti, mentre la difesa della U. A. , nel riportarsi all’eccezione di incompetenza per territorio formulata in comparsa, si opponeva al mutamento del rito denunciando l’improponibilità della domanda perché introdotta con atto di citazione.

Sentite le parti come da verbale, questo remittente, nel rispetto dei criteri di sinteticità degli atti imposti dall’art. 121 c.p.c. (novella formulazione), ritiene necessario sollevare la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149, sulla seguente questione di

## **DIRITTO**

### **Premessa**

2. Si ritiene la necessità di sollevare la questione pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di Cassazione posto che, come richiesto dall’art. 363-bis del c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 27 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149,



- a) la sua soluzione è necessaria alla definizione del giudizio e non risultano precedenti specifici da parte della Suprema Corte;
- b) presenta gravi difficoltà interpretative;
- c) è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Trattasi della questione se possa procedersi - nei giudizi ordinari davanti al Giudice di Pace ove è previsto, a seguito della riformulazione dell'art. 316 c.p.c. ad opera del D.lgs. 10.10.2022, n. 149 (entrato in vigore il 28.2.2023), che l'atto introduttivo assuma le forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies*, *undecies*, *duodecies* e *terdecies* c.p.c., e quindi del ricorso, - al mutamento del rito qualora il giudizio venga introdotto con atto di citazione a comparire ad udienza fissa, ovvero secondo un rito non più esistente perché abrogato.

\*

**Sul requisito sub a) : la necessità della soluzione rispetto alla definizione del giudizio e la mancanza di pronunzie espresse della Corte di Cassazione.**

2.1. Con l'art. 3 comma 24 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149 (riforma cd. "Cartabia"), il legislatore, nell'incidere profondamente sul rito civile (ordinario) innanzi al Giudice di Pace, ha riscritto l'art. 316, comma 1 c.p.c. (rubricato "*forma della domanda*") disponendo che "*davanti al Giudice di Pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili*" (ovvero con ricorso), eliminando il previgente strumento processuale costituito dall'atto di citazione, per cui la forma del ricorso e il rimando espresso al procedimento del rito semplificato di cognizione innanzi al Tribunale (disciplinato dagli artt. 281-*decies*, *undecies*, *duodecies* e *terdecies* c.p.c.) costituiscono, a far data dal 28.2.2023, l'unico "rito ordinario" in vigore davanti al Giudice di prossimità.

Sulla possibilità (anzi, del dovere) da parte del giudice di disporre il mutamento del rito da quello erroneamente adottato dalla



parte in quello corretto - anche in ossequio ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., - la Suprema Corte si è piu' volte pronunciata sebbene non constano decisioni specifiche se l'ordinanza di mutamento sia possibile anche qualora quello erroneamente scelto sia inesistente e quindi non costituisca piu' uno strumento processuale a disposizione della parte.

La questione assume rilevanza ai fini decisorii in ragione della richiesta avanzata dal difensore dell'attore, in sede di prima udienza, del mutamento del rito (da citazione a ricorso) e **quindi di indispensabile soluzione per il prosieguo stesso del giudizio** (che investe anche la sorte delle preclusioni e delle decadenze maturate, v. *infra*), sicchè risulta verificatosi il requisito di cui all'art. 363 bis, n. 1 c.p.c. in quanto, laddove non si ritenga possibile disporre il mutamento del rito, il giudizio si concluderebbe con una dichiarazione di improponibilità della domanda (da disporsi con ordinanza), mentre in caso contrario, disposto il mutamento (sempre con ordinanza), lo stesso proseguirebbe nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui al novellato art. 316 c.p.c. fino alla sua eventuale definizione nel merito.

Tali dinamiche, di natura esclusivamente processuali, oltre che di estremo interesse sono *ex se* riproducibili per un numero indefinito di future controversie (v. *infra*).

### **Sul requisito sub b) : le gravi difficoltà interpretative.**

2.2. La Corte non si è mai pronunciata (almeno *expressis verbis*) se il mutamento del rito possa essere effettuato anche se quello adottato dal difensore (nel caso di specie mediante atto di citazione, attualmente previsto solo innanzi al Tribunale in composizione monocratica) non sia piu' esistente, dal momento che davanti al Giudice di Pace, a seguito della Riforma cd "Cartabia", entrata in vigore il 28.2.2023, vi è un solo (ed unico) "rito ordinario" che va introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.


E' stato benvero ritenuto, nel diverso caso di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi a rapporti di locazione urbana disciplinati dall'art. 447-bis c.p.c., la necessità di procedere alla



conversione dell'atto introduttivo (da citazione a ricorso) secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3 c.p.c., potendosi ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in Cancelleria della citazione (Cass. civ., sez. 6-3, sent. 19.9.2017, n. 21671; Cass. civ., sez. 6-3, sent. 29.12.2016, n. 27343), dove lo stesso criterio è stato ritenuto utilizzabile anche per i giudizi di impugnazione (tra le piu' recenti SS.UU. civili, sentt. n. 2907 del 10.2.2014 e n. 22848 dell'8.10.2013).

Si è altresì precisato, nel solco del percorso che segna il progressivo declino del formalismo processuale (Cass. civ., sez. II, sent. 14.7.2023, n. 20266, Cass., sez. lav., 30 ottobre 2023, n. 30082), che in materia di giudizi in tema di recupero di prestazioni professionali ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'eventuale proposizione della domanda nelle forme dell'atto di citazione (in luogo del ricorso) non osta al mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma primo, prevedendo una sanatoria "piena" dell'atto difforme dal modello legale e che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito adottato, dove tale sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento la quale opera solo *pro futuro*, da ciò la conclusione che l'errore sulla forma, qualora non sia espressamente comminata dalla sanzione di nullità *ex lege*, va valutata alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma secondo c.p.c., specie qualora sia in gioco la valutazione della tempestività dell'atto introduttivo del processo al fine di impedire una decadenza (anche in argomento dell'art. 2966 c.c.), e quindi la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (sul tema Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 927 del 13.1.2022).

Identiche conclusioni sono state raggiunte da Cass. civ., sez. VI, ord. n. 5659 del 21.2.2022, sempre in relazione ai procedimenti semplificati disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011 nel caso in cui l'atto



introduttivo sia proposto con citazione (anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge), richiamando sul punto l'arresto delle Sezioni Unite espresso con sent. n. 759/2022.

Tuttavia, le decisioni sopra riportate (anche quelle a Sezioni Unite), oltre che relative ai procedimenti semplificati di cui al d.lgs. 1.9.2011, n. 150, sono state rese nel quadro normativo previgente all'entrata in vigore della riforma cd. "Cartabia", dove innanzi al Giudice di Pace era in precedenza previsto un "rito ordinario" (che andava introdotto con citazione) diverso e distinto da quelli "speciali" (ad esempio in tema di opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 6 e 7 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, da proporsi con ricorso secondo le regole proprie del rito del lavoro), per cui, a parere di questo remittente, a seguito dell'intervento del legislatore la questione indicata al par. 2.1., oltre che assumere il carattere della novità, presenta gravi difficoltà interpretative assurgenti ad un livello di serietà tale da impedire un arretramento del potere decisorio del giudice, dove possono ipotizzarsi diverse soluzioni ermeneutiche completamente diverse tra loro, ovvero:

**PRIMA IPOTESI INTERPRETATIVA: possibilità di disporre il mutamento del rito utilizzando in chiave analogica l'art. 4, commi 1 e 3 del d.lgs. 19.2011, n. 150, con conseguente prosieguo del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, ferme le decadenze e le preclusioni maturate in relazione al rito erroneamente adottato.**

2.3. La prima ipotesi interpretativa, ricavabile dal generale principio di conservazione degli atti processuali (di natura immanente al sistema), è quella di poter "riconoscere" nell'atto introducente un rito non più esistente (nella specie: mediante citazione) i presupposti sostanziali idonei per proseguire il giudizio nelle mutate forme del ricorso ex art. 316 c.p.c. (applicando in chiave analogica l'art. 4, commi 1 e 3 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150), disponendo a carico dell'attore (in procinto di diventare ricorrente) il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti nonché alla loro notifica alle parti (ancorchè già costituite) nel rispetto dei novelli

termini stabiliti nell'art. 281-undecies c.p.c., in ossequio all'orientamento che tende a considerare residuale la categoria dell'inesistenza circoscrivendola, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che alle ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto, a quelle in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto stesso.

Quanto al regime delle decadenze e delle preclusioni, le stesse dovrebbero identificarsi, come dagli arresti nomofilattici di cui supra, in quelle relative al rito erroneamente prescelto, dove l'unico riferimento possibile sono gli artt. 163 e 163-bis del c.p.c. disciplinanti il giudizio ordinario davanti al Tribunale in composizione monocratica in forza del richiamo operato dall'art. 311 c.p.c., non essendo giustificabile la "reviviscenza" di un sistema di preclusioni e di decadenze relative ad un rito ormai abrogato.

**SECONDA IPOTESI INTERPRETATIVA: impossibilità di disporre il mutamento del rito essendo quello adottato non piu' esistente perché abrogato, con conseguente dichiarazione di inammissibilità (e/o di improcedibilità) della domanda introdotta con citazione.**

2.4. La seconda soluzione interpretativa, basata sul diverso principio di tipicità e di non fungibilità delle forme degli atti (lumeggiato da Corte Cost., sent. 2.3.2018, n. 45) - dove anche il principio sulla "libertà delle forme" stabilito dal novellato art. 121 c.p.c. è arginato a soli atti "*per i quali la legge non richiede forme determinate*", - impone invece la declaratoria di inammissibilità della domanda introdotta con citazione in quanto le norme processuali applicabili davanti al Giudice di Pace che prevedono il mutamento del rito presuppongono pur sempre che quello erroneamente scelto sia "esistente", e quindi nella disponibilità della parte (come ad esempio l'art. 426 c.p.c., che disciplina il passaggio dal "rito ordinario" a quello "speciale" qualora il giudizio riguardi uno dei rapporti previsti dall'art. 409, che presuppone l'esistenza di un "rito ordinario" distinto da quello "speciale"), né potrebbe applicarsi il principio di diritto stabilito



dalle Sezioni Unite con sent. n. 927/2022 (ripreso da Cass., Sez. VI, Ord., 21.2.2022, n. 5659), riguardante i procedimenti semplificati disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011 per il quale, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione (anziché con ricorso), il procedimento "è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte", in applicazione dell'art. 4, comma 1 d.lgs. cit., fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda "riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere" (ex art. 4, comma 5), in quanto tali principi, come sopra accennato, seppur pienamente da condividersi all'epoca delle rese pronunzie (2022), vanno rivisitati alla luce del d.lgs. 10.10.2022, n. 149 (entrato in vigore, per la parte d'interesse, il 28.2.2023), dove il rito ordinario (*rectius*: l'unico rito ordinario) ammesso innanzi al Giudice di Pace è il solo ricorso da promuoversi nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies*, *undecies*, *duodecies* e *terdecies* c.p.c.

**TERZA IPOTESI INTERPRETATIVA: possibilità di disporre il mutamento del rito solo se l'atto introduttivo del rito non più esistente abbia comunque raggiunto il suo scopo.**

2.5. La terza ipotesi interpretativa è ricavabile dal principio finalistico dell'atto introducente il giudizio nelle forme del rito erroneamente adottato. Infatti, mentre lo scopo dell'atto di citazione è quello di proporre una *domanda giudiziale* e, contestualmente, di chiamare in giudizio il convenuto affinché possa assumere le sue difese, quello del ricorso - quale atto introduttivo *del processo*, - è diretto unicamente ad esercitare *l'azione* per cui è sufficiente l'indicazione degli elementi relativi all'*editio actionis*. Se dunque è duplice il risultato che mediante la notifica della citazione l'attore intende realizzare (ovvero l'emanazione di un provvedimento giurisdizionale di merito e l'evocazione in giudizio della parte contro cui quel provvedimento dovrà spiegare i suoi effetti), il mutamento del

rito potrebbe disporsi nel solo caso in cui la citazione abbia pienamente realizzato il suo scopo mediante una notificazione perfetta, mentre in caso contrario la domanda andrebbe dichiarata inammissibile anche alla luce dell'art. 156, comma 2 c.p.c.

**Sul requisito sub c) : la rilevanza futura in numerosi giudizi e sul carattere della serialità.**

3. Trattandosi di una questione puramente processuale, la stessa è *ex se* suscettibile di (ri)verificarsi in tutti i giudizi proponibili innanzi al Giudice di Pace (dove nell'Ufficio di Barra pendono identiche questioni affidate alle cure di altri Magistrati), non solo in tema di circolazione stradale ma in tutti quelli *ratione materiae atque valoris* attribuite a quest'ultimo dall'art. 7 c.p.c. e dalle leggi speciali.

**LA QUESTIONE INTERPRETATIVA**

3.1. Ci si chiede in conclusione se nei giudizi ordinari davanti al Giudice di Pace ove è previsto, a seguito della riformulazione dell'art. 316 c.p.c. ad opera del D.lgs. 10.10.2022, n. 149, che l'atto introduttivo assuma le (sole) forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies*, *undecies*, *duodecies* e *terdecies* c.p.c., e quindi del ricorso, si possa disporre il mutamento del rito qualora venga utilizzata la forma della citazione a udienza fissa, quindi secondo un rito non piu' esistente perché abrogato.

\*

Rilevato che, a mente dell'art.363-bis, comma 2 c.p.c., in caso di rinvio pregiudiziale il processo è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza;

Letto l'art. 363-bis c.p.c. come introdotto dall'art. 3, comma 27 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149,

**P.Q.M.**

Dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché offra la propria soluzione in ordine alla seguente questione di diritto:



***“Dica la Corte se è possibile operare il mutamento del rito nei giudizi innanzi al Giudice di Pace, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, introdotti con citazione a comparire a udienza fissa e non secondo le forme del procedimento semplificato di cognizione, anche se il rito adottato non sia piu’ esistente perché abrogato”.***

Sospende il procedimento.

Manda alla Cancelleria per l’immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte di Cassazione e per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

Data in Napoli-Barra, oggi 19 marzo 2024.

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE  
Dott. Massimo Ruscillo

